



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile

Il giudice

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3;

letta la domanda presentata da

letti i documenti in atti;

letta la relazione del dott. _____ nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art.14-ter l. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15, co. 8, l. n. 3/2012;

p.q.m.

letto e applicato l'art.14-quinquies l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di _____ e residente in _____ per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore il dott. _____, con studio in _____;
- 3) dispone che, sino sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul sito "Ilcaso.it", entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 6) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 7) ai sensi dell'art.14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 8) dispone che l'OCC/liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.



Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, li 2 ottobre 2020

Il giudice